



-CITTA' DI BIELLA-

**- SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA**

-DETERMINAZIONE N. 291/RA DEL 06.04.2018-

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), C),
D. LGS. N. 267/2000 [RA 37/2018]

IL VICERAGIONIERE CAPO

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Rilevato che il Dlgs 126/2014 ha introdotto importanti modifiche anche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare ridefinendo le competenze in ambito di variazione di bilancio riscrivendo l'articolo 175 del dlgs 267/2000;

Recepito che il dettato del richiamato articolo 175, comma 5 quater testualmente recita:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”;

Inteso che il disposto dell'articolo 187 comma 3 – quinquies impone quanto segue:

“Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”

Dato atto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 19 dicembre 2017 n° 98 l'Ente ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio finanziari 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 02 maggio 2017 n° 24 l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016;

- con la deliberazione della giunta comunale n° 49 del 20.02.2018 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione per l'anno 2018/2020" l'Ente ha approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2018/2020;
- con la deliberazione della giunta comunale n° 50 del 20.02.2018 il Comune di Biella ha provveduto ad aggiornare il prospetto del risultato di amministrazioni presunto per l'esercizio 2017 così come disposto dalla vigente normativa e dai relativi principi contabili applicati;
- con la deliberazione della giunta comunale n° 107 del 26.03.2018 il Comune di Biella ha provveduto ad iniziare formalmente l'iter del rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 approvando apposito atto avente ad oggetto: "Ragioneria - Approvazione della proposta al Consiglio Comunale di esame ed approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2017 ed allegati di cui all'art. 151, Comma 6, Del D.Lgs.vo. n.267 del 18.8.2000" ove nella relazione sulla gestione viene espresso il valore del risultato di amministrazione, rappresentato in ogni sua parte, in linea con quanto in precedenza approvato;

Assunto che a seguito della richiamate deliberazioni della Giunta Comunale n° 50 e n° 107 dello scorso 20 febbraio e 26 marzo 2018, l'Ente è nella potestà di applicare al proprio bilancio di previsione l'avanzo a natura vincolata, in tutto od in parte, così come disposto dal richiamato articolato del Testo Unico degli Enti locali riportato e che tale atto è di competenza esclusiva del Responsabile Economico Finanziario;

Atteso che l'Ente intende applicare al bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, annualità 2018, le seguenti quote di avanzo di amministrazione vincolato presunto derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate in conto mutui a natura vincolata che concorrevano al finanziamento di opere pubbliche per le quali non ricorrono i presupposti contabili concedenti l'inserimento delle medesime nel fondo pluriennale vincolato scaturente dall'esercizio finanziario 2017:

AAM/PALAZZO OROPA ADEGUAMENTO - NORMATIVI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE - EDILIZIA PUBBLICA	120.000,00
AAM/TRIBUNALE - REALIZZAZIONE VASCA DI RISERVA IMPIANTO ANTINCENDIO - EDILIZIA PUBBLICA	150.000,00
AAM/ TRASMISSIONE DATI - HARDWARE- CED	96.391,00
AAM/ MANUTEZ. STRAORDINARIA STABILI COMUNALI AD USO NON CLASSIFICATO- EDILIZIA PUBBLICA	70.000,00
AAM/RUP 1.4 CASA DI GIORNO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISTEMAZIONE COPERTURA - EDILIZIA PUBBLICA	- 6.344,00

Palesato che il Comune di Biella, essendo ente sperimentatore, nel corso dell'esercizio 2013 ha effettuato la revisione straordinaria dei residui ottenendo quale risultato finale un disavanzo tecnico ripartito in anni ventisette a quote costanti per il tramite della deliberazione del Consiglio Comunale n° 40/2015 così come disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze adottato di concerto con il Ministero degli Interni in data 02 aprile 2015 garantendone pertanto la copertura piena del medesimo così come disposto della normativa vigente sia a natura primaria che secondaria;

Stabilito che quanto andrà ad essere inserito a bilancio con il presente atto trova finanziamento da mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, garantenti le coperture monetarie necessaria al pagamento delle inserenti opere pubbliche anche in presenza di situazioni di anticipazione di tesoreria in cui l'Ente possa trovarsi;

Acquisito che risultano di competenza del responsabile finanziario anche le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta e che occorre adeguare tali previsioni con variazioni compensative al fine di ottimizzare la classificazione della spesa discendete;

Quantificato, sulla base delle risultanze contabili espresse in precedenza e riassunte nell'allegato A), che occorre apportare alle previsioni di bilancio le seguenti variazioni così riproposte:

Maggiori Entrate	Euro	430.047,00
Di cui avanzo a natura vincolata	Euro	430.047,00
Minori Entrate	Euro	0,00
Maggiori Spese	Euro	882.790,00
Minori Spese	Euro	452.743,00

Dato atto che, anche a seguito della suddetta variazione, permane il rispetto dell'obiettivo fissato dalla normativa per il nuovo vincolo di finanza pubblica per l'esercizio 2018 e seguenti poiché la spesa discendente trova compensazione nelle poste finanziarie non monetarie che non sono ricomprese nelle spese finali posta negativa di detto algoritmo contabile;

Ritenuto che il presente atto contestualmente assolva favorevolmente quanto dettato dall'art. 153 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- di apportare al Bilancio di Previsione 2018, le rettifiche risultanti dall'allegato schema numerico (allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto che, nelle risultanze finali è così formulato:

Maggiori Entrate	Euro	430.047,00
Di cui avanzo a natura vincolata	Euro	430.047,00
Minori Entrate	Euro	0,00
Maggiori Spese	Euro	882.790,00
Minori Spese	Euro	452.743,00

- di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto.

Il Vice Ragioniere Capo
f.to LANZA dr Daniele